

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

PARERE N. 13 DEL 28.10.2009

COLLABORATORE FAMILIARE – INDENNITÀ DI MATERNITÀ TASSAZIONE NEL QAUDRO RH

IL QUESITO

Una ditta individuale è costituita sotto forma di impresa familiare. Il titolare dell'impresa nel corso del 2009 ha ottenuto dall'INPS una indennità di maternità riferita alla collaboratrice familiare. Si chiede quale sia il comportamento contabile e fiscale che deve essere osservato con riferimento a quanto precede.

* * *

PREMESSA

Deve essere rappresentato che sulla questione non vi sono specifici chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria, ancorché alcuni elementi possono essere utilmente tratti dalle istruzioni alla dichiarazione redditi, da una datata Circolare del 1999 che affronta un problema simile ma non uguale, nonché da una provvidenziale risposta ad un interpello della DRE Veneto seppure anch'essa non specificamente riferita al caso soggetto del quesito.

L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER L'IMPRENDITRICE INDIVIDUALE

Occorre premettere che quando l'INPS eroga l'indennità di maternità rilascia all'interessato il relativo CUD. Ebbene, il Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Ufficio affari giuridici e contenzioso, Reparto III, con la circolare n. 189/E del 21 settembre 1999, ha chiarito che *“Quando un'indennità va a sostituire un reddito o risarcisce un danno consistente nella perdita del reddito, ha la stessa natura del reddito sostituito o perduto. Quindi, nel caso, per esempio, dell'indennità di maternità, l'artigiana o la commerciante la indicano nel proprio quadro F o G. Infatti, si tratta di una somma che sostituisce il reddito d'impresa, che a causa della maternità non è stato possibile conseguire. Di conseguenza, la relativa ritenuta operata dall'Inps è detraibile secondo le stesse regole. La circostanza che l'Inps abbia indicato l'indennità e la ritenuta nel Cud, quindi come se rientrassero nella sfera del lavoro dipendente, non cambia la natura delle somme, che vanno trattate come reddito d'impresa.”*

L'INDENNITÀ PERCEPITA DAL COLLABORATORE FAMILIARE

Se quanto precede è senz'altro utile ai fini dell'inquadramento della problematica descritta, tuttavia non appare determinante per fornire soluzione al quesito sottoposti. La tassazione ai fini delle imposte sui redditi delle indennità erogate a persone che non producono reddito di impresa sotto forma individuale, ma partecipano a società di persone in cui si applica il principio di trasparenza di cui all'art. 5 del Tuir, sono disciplinate dall'articolo 6, comma 2 del medesimo Tuir, il quale dispone che *“2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi*

quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.”.

Ne consegue che l'indennità percepita per maternità, laddove di competenza di un soggetto facente parte di una società di persone, ovvero di una impresa familiare, costituisce reddito di partecipazione e, dunque, reddito d'impresa.

LE ISTRUZIONI AL MODELLO UNICO SP – QUADRO RH

D'altronde nelle istruzioni al modello Unico 2009 - PF, quadro RH viene confermato che *“Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'articolo 6, comma 2, del T.U.I.R.”.*

L'indicazione, tuttavia, non risolve il problema di comprendere se l'indennità debba essere dichiarata dalla società, confluire quindi nel reddito complessivo e poi essere imputata al socio o collaboratore per la percentuale di partecipazione di propria competenza, ovvero se al contrario l'indennità di cui trattasi debba essere dichiarata nel citato quadro RH esclusivamente dal socio o collaboratore direttamente interessato.

LA RISPOSTA DELLA DRE VENETO

Ebbene, sulla specifica questione è intervenuta la D.R.E. del Veneto, con risposta ad un interpello del 16 gennaio 2003. In quella sede la DRE ha specificato che un socio di una società di persone, il quale ha percepito individualmente un assegno per invalidità temporanea assoluta a titolo di indennità, non è tenuto alla restituzione della stessa alla società. Pertanto, prosegue la risposta della citata Direzione Regionale, *“si ritiene che l'indennità debba essere dichiarata soltanto dal socio che l'incassa, mediante la collocazione nel quadro RH, ma separatamente dalla quota di utile della società scomputando, conseguentemente, le eventuali ritenute subite.”.*

CONCLUSIONI

La risposta fornita dalla DRE Veneto sembra del tutto condivisibile poiché rispecchia la sostanza economica della fattispecie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 53 della Costituzione il quale stabilisce che *“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.”.*

Nel caso di specie è indubitabile che la capacità contributiva sia del socio che ha percepito l'indennità e non della società. D'altronde imputare l'indennità alla società in modo che concorra a formare il reddito complessivo e conseguentemente ripartire per trasparenza detto reddito tra tutti i soci, produrre una ingiusta penalizzazione per tutti gli altri soci che non hanno percepito e non percepiranno alcuna indennità, posto che si vedrebbero tassare su somme incassate da altri.

Ne consegue che la collaboratrice familiare che ha percepito l'assegno di maternità deve indicare nel quadro RH del proprio Modello unico PF l'intero importo della maternità percepito, così come risulta dal Modello CUD rilasciato dall'INPS e indicare le relative ritenute subite nello stesso quadro RH in corrispondenza dell'apposito rigo. Occorre precisare che la risposta della

DRE chiarisce che detto reddito va indicato *“separatamente dalla quota di utile della società”*talchè occorrerà utilizzare un rigo del citato quadro RH in cui indicare solamente detta indennità.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 53 della Costituzione; Articoli 5 e 6 del DPR n. 917/1986 (Tuir); Circolare Ministero delle finanze n. 189/E del 21 settembre 1999, Risposta a interpello DRE Veneto del 16 gennaio 2003; Istruzioni al Modello unico PF periodo d'imposta 2008 (redditi 2009) fascicolo 2, pagina 3.

Fondazione Studi
IL PRESIDENTE
Rosario De Luca



Fondazione Studi
IL PRESIDENTE
Rosario De Luca

